

Pierluigi Terenzi  
***Una città superiorem recognoscens.***  
***La negoziazione fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)***

[A stampa in «Archivio storico italiano», 170 (2013), 634, pp. 619-651 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)].

PIERLUIGI TERENCE

UNA CITTÀ *SUPERIOREM RECOGNOSCENS*.  
LA NEGOZIAZIONE FRA L'AQUILA E I  
SOVRANI ARAGONESI (1442-1496)



FIRENZE  
LEO S. OLSCHKI EDITORE  
MMXII

# DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA

*Presidente:* GIULIANO PINTO

*Consiglio direttivo:*

ROSALIA MANNO, ITALO MORETTI, RENATO PASTA, MAURO RONZANI

## ARCHIVIO STORICO ITALIANO

*Direttore:* GIULIANO PINTO

*Comitato di Redazione:*

MARIO ASCHERI, SERGIO BERTELLI, EMILIO CRISTIANI, RICCARDO FUBINI,

RICHARD A. GOLDTHWAITE, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER,

HALINA MANIKOWSKA, ROSALIA MANNO, RITA MAZZEI, RENATO PASTA,

GABRIELLA PICCINNI, MAURO RONZANI, THOMAS SZABÓ, ANDREA ZORZI

*La redazione si avvale della consulenza scientifica di referees esterni*

*Segreteria di Redazione:*

LORENZO TANZINI, SERGIO TOGNETTI, CLAUDIA TRIPODI

*Direzione e Redazione:* Deputazione di Storia Patria per la Toscana

Via dei Ginori n. 7, 50123 Firenze, tel. 055213251

[www.storia.unifi.it/\\_pim/asi-dspt](http://www.storia.unifi.it/_pim/asi-dspt)

---

## I N D I C E

Anno CLXX (2012)

N. 634 - Disp. IV (ottobre-dicembre)

### Memorie

- PIERLUIGI TEREZZI, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)* . . . . . Pag. 619
- DANIELE EDIGATI, *Le annotazioni agli statuti come genere di letteratura giuridica nell'età del diritto comune* . . . . . » 653
- NICOLETTA BALDINI, *In margine alle Vite vasariane. Ser Raffaello di Sandro zoppo, cappellano di san Lorenzo a Firenze, nelle cui "stanze praticavano" artisti e musicisti* . . . . . » 705

### Documenti

- BRUNO FIGLIUOLO, *Sulla fondazione, fallita, della nuova città di Alfonsina in Calabria (1447)* . . . . . » 725
- RENATO PASTA, *Ancora su Voltaire e l'Italia: lettere inedite a Luigi Lorenzi (1746-1764)* . . . . . » 731

### Discussioni

- SERGIO TOGNETTI, *L'economia del Regno di Napoli tra Quattro e Cinquecento. Riflessioni su una recente rilettura* . . . . . » 757

*segue nella 3ª pagina di copertina*

## Recensioni

|  |          |
|--|----------|
| TOM SCOTT, <i>The City-State in Europe, 1000-1600. Hinterland-Territory-Region</i> (LORENZO TANZINI) . . . . .                                 | Pag. 769 |
| REINHAD HÄRTEL, <i>Notarielle und Kirckliche Urkunden im frühen un Hoben Mittelalter</i> (SILIO P.P. SCALFATI) . . . . .                       | » 772    |
| BLONDUS FLAVIUS, <i>Italia Illustrata</i> , a cura di Paolo Pontari (BRUNO FIGLIUOLO) . . . . .  | » 775    |
| JOHN MONFASANI, <i>Bessarion Scholasticus: A Study of Cardinal Bessarion Latin Library</i> (REMO L. GUIDI) . . . . .                           | » 777    |
| IGOR MELANI, «Di qua» e «di là da' monti». <i>Sguardi italiani sulla Francia e sui francesi tra XV e XVI secolo</i> (LEANDRO PERINI) . . . . . | » 780    |
| ERNESTO SESTAN, <i>Scritti vari, V, Storia moderna</i> , a cura di Renato Pasta (IRENE BRANCASI) . . . . .                                     | » 783    |
| MARIA PIA DONATO, <i>Morti improvvise. Medicina e religione nel Settecento</i> (FRANCESCO CIUTI) . . . . .                                     | » 787    |
| <b>Notizie</b> . . . . .   | » 791    |
| <b>Summaries</b> . . . . .   | » 811    |
| <b>Libri ricevuti</b> . . . . .  | » 813    |

### Amministrazione

Casa Editrice Leo S. Olschki

Casella postale 66, 50123 Firenze • Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze

e-mail: [periodici@olschki.it](mailto:periodici@olschki.it) • Conto corrente postale 12.707.501

Tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214

ABBONAMENTO ANNUALE - ANNUAL SUBSCRIPTION

ISTITUZIONI - INSTITUTIONS

La quota per le istituzioni è comprensiva dell'accesso on-line alla rivista.

Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione dovranno essere inoltrati a [periodici@olschki.it](mailto:periodici@olschki.it)

*Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.*

*The IP address and requests for information on the activation procedure should be sent to [periodici@olschki.it](mailto:periodici@olschki.it)*

2012: Italia: € 105,00 • Foreign € 130,00

2013: Italia: € 115,00 • Foreign € 143,00

PRIVATI - INDIVIDUALS

(solo cartaceo - print version only)

2012: Italia: € 76,00 • Foreign € 103,00

2013: Italia: € 84,00 • Foreign € 113,00

# MEMORIE

Pierluigi Terenzi

## Una città *superiorem recognoscens*. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)\*

Il tema delle relazioni politiche fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale sta godendo da qualche anno di un'attenzione crescente negli studi. Il processo di definizione di questi rapporti appare essere sempre più chiaramente il risultato di una negoziazione<sup>1</sup> continua della quale erano esito atti giuridici che si ponevano in relazione con la legislazione generale regnicola.<sup>2</sup> Fra questi atti, i capitoli stipulati fra il sovrano e i corpi po-

---

P. TEREZI è dottorando in Storia medievale presso l'Università statale di Milano - [terenzi@fastiz.org](mailto:terenzi@fastiz.org)

\* Desidero ringraziare Andrea Zorzi per il sostegno e la fiducia e Giorgio Chittolini, Elisabeth Crouzet-Pavan, Marco Gentile e Francesco Senatore per le preziose osservazioni. Il presente contributo è dedicato alla dott.ssa Giovanna Lippi dell'Archivio di Stato de L'Aquila, prematuramente scomparsa a causa del terremoto del 6 aprile 2009.

Sigle: ASA ACA = Archivio di Stato de L'Aquila, Archivio Civico Aquilano; BDASP = «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria»; DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-.

<sup>1</sup> In questo contributo utilizzerò i termini 'negoziiazione' e 'contrattazione' come sinonimi. Questa scelta, rilevabile anche nella storiografia medievistica sull'argomento, si basa sulla comune origine di ambito economico-commerciale di queste parole, come rilevato da J.-M. MOEGLIN, *Heurs et malheurs de la négociation du Moyen Âge à l'époque moderne*, in *Negociar en la Edad Media - Négociar au Moyen Âge*, Actas del coloquio (Barcelona, 14-16 octubre 2004), eds. M. T. FERRER MALLOL *et al.*, Barcelona, CSIC-Institución Milá y Fontanals - Departamento de Estudios Medievales, 2005, pp. 5-26: 7-14.

<sup>2</sup> L'accento sulla continuità della negoziazione, per la Sicilia, è stato posto da P. CORRAO, *Negoziare la politica: i «capitula impetrata» delle comunità del regno siciliano nel XV secolo*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Supplìche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, a cura di C. NUBOLA e A. WÜRGLER, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2004, pp. 119-136. La stessa idea è rinvenibile in alcuni contributi sul Mezzogiorno continentale, come ad esempio A. AIRO,

litici del regno costituiscono un osservatorio privilegiato per gli storici. Com'è noto, essi si presentano come un elenco di suppli-  
che di una comunità al sovrano,<sup>3</sup> ciascuna seguita dalla risposta  
del re secondo la formula «*placet Regie Maiestati*» ed eventua-  
li specificazioni. I capitoli permettono quindi di assumere la du-  
plice prospettiva dei soggetti coinvolti e di sviluppare un discor-  
so sugli interessi in gioco, sulla politica e sulla cultura giuridica  
di ciascuno di essi. Queste possibilità sono importanti per lo stu-  
dio delle *universitates* demaniali, come soggetti politici collettivi e  
plurali le cui diverse forze, singolarmente o in prospettiva comu-  
nitaria, contribuivano alla definizione dei rapporti con la monar-  
chia.<sup>4</sup> Sebbene i capitoli assumessero valore di legge solo quando  
venivano inseriti in un privilegio rilasciato alla città,<sup>5</sup> essi rappre-

---

Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università. *Istituzioni, ambiente, po-  
litiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata  
tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, vol. I: *Il Medioevo*, a cura di R. LIC-  
NIO, Bari, Edipuglia, 2008, pp. 165-214; EAD., *La scrittura delle regole. Politica e istitu-  
zioni a Taranto nel Quattrocento*, tesi di dottorato, Università di Firenze, coordinatore  
J.-C. Maire Vigueur, a.a. 2003/2004; F. SENATORE, *Parlamento e luogotenenza generale.  
Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su  
historia. 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, coord. J. A. SE-  
SMA MUÑOZ, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2010, pp. 435-478.

<sup>3</sup> Richieste di questo tipo rientrerebbero nella categoria dei 'gravamina e petizio-  
ni' definita dai Curatori nella *Introduzione a Supplici e «gravamina»*. *Politica, ammi-  
nistrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. NUBOLA e A. WÜRGLER,  
Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 7-17: 9, perché presentate da una comunità a un'autorità  
suprema e riguardanti questioni di carattere generale che potevano incidere sulla  
normativa e sul complesso dei diritti di un dato organismo politico-territoriale (come  
ad esempio esenzioni, privilegi, conferme o modifiche di norme etc.). Le 'supplici'  
erano invece quelle presentate ad autorità di vario livello da individui o piccoli grup-  
pi costituiti *ad hoc*, allo scopo di ottenere benefici materiali in tempi brevi. Nel testo  
adopterò il termine 'supplica' in un'accezione generale, come richiesta presentata al  
sovrano, anche perché nelle fonti di cui mi sono avvalso l'insieme delle petizioni viene  
presentato spesso come «*capitula, supplicationes et gratie*».

<sup>4</sup> Sul concetto di *universitas* cfr. F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates me-  
ridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra  
Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORNI e S. MOSCADELLI,  
Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Ar-  
chivi, 2009, pp. 447-520. Le città sottoposte a poteri feudali stipulavano capitoli con i  
feudatari, ma questo non escludeva l'intervento del re, come mostra il caso trattato da  
M. PUCCI, *Città, territorio e potere nel Mezzogiorno aragonese. I capitoli concessi a Sa-  
lerno da Ferrante d'Aragona e Roberto Sanseverino nel 1462*, «Rassegna storica salerni-  
tana», 37, 2002, pp. 327-361.

<sup>5</sup> Cfr. AIRÒ, *Et signanter omne cabella* cit., pp. 172-178. Sul valore legale delle  
scritture prodotte dalle *universitates*, cfr. SENATORE, *Gli archivi delle universitates me-*

sentano l'esempio più chiaro di quella partecipazione alla costruzione della norma 'dal basso' che, in sede storiografica, costituisce da qualche anno uno degli elementi di rivalutazione del ruolo delle città nel Mezzogiorno tardomedievale, allo scopo di definirne un paradigma che superi la semplice constatazione di analogie e differenze con i centri urbani dell'Italia comunale.<sup>6</sup> I capitoli offrono questa possibilità perché sono una testimonianza viva degli orizzonti politici di una comunità, della sua composizione sociale e del suo ruolo nella struttura istituzionale del regno. D'altro canto, essi permettono di osservare la politica regia in un contesto determinato, contribuendo al progresso degli studi sulla monarchia come istituzione e sulla costruzione dello Stato.<sup>7</sup>

Tutto ciò trova nel caso de L'Aquila un'opportunità di sviluppo della riflessione sui rapporti fra quei due poli della struttura politico-istituzionale di un territorio che da qualche tempo la storiografia tende a rileggere in termini non necessariamente antite-

---

*ridionali* cit., pp. 483-491. Sull'impianto giuridico che impediva alle città di produrre normativa universalmente valida, mi limito a rinviare a B. PASCIUTA, *Placet Regie Maie-stati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 73-107 e sua bibliografia. Sul doppio significato di 'privilegio', come contenuto e come contenitore, cfr. F. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, «Reti Medievali Rivista», IX, 2008, *on line* all'indirizzo (05/11): <<http://www.rivista.retimedievali.it>>, pp. 3-7.

<sup>6</sup> Sulla partecipazione delle città al processo generativo delle norme cfr. P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. DONDARINI, Cento, Comune di Cento, 1995, pp. 35-60. Per una panoramica dei temi in valse più di recente nella storiografia sulle città meridionali si veda G. VITOLO, «*In palatio Communis*». *Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. CHITTOLINI, G. PETTI BALBI e G. VITOLO, Napoli, GISEM-Liguori, 2007 (Europa Mediterranea. Quaderni, 20), pp. 243-294.

<sup>7</sup> Il tema è vasto ed è stato trattato da molti punti di vista, pertanto non è possibile fornire qui una bibliografia esaustiva. Rinvio ad alcuni contributi che ritengo centrali: *Lo Stato moderno*, a cura di E. ROTELLA e P. SCHIERA, vol. 2. *Principi e ceti*, Bologna, Il Mulino, 1973; G. CHITTOLINI, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di ID., A. MOLHO e P. SCHIERA, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 553-589 (ma si veda l'intero volume, aggiungendovi le considerazioni di G. PETRALIA, «*Stato*» e «*moderno*» in *Italia e nel Rinascimento*, «*Storica*», 8, 1997, pp. 7-48). Per un'illustrazione della storiografia sugli stati regionali italiani si veda I. LAZZARINI, *L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 32-39.

tici e conflittuali: il centro e la periferia.<sup>8</sup> Come vedremo, l'analisi dei capitoli stipulati fra L'Aquila e i sovrani aragonesi, con il sostegno di altre fonti disponibili,<sup>9</sup> invita a complicare questa rigida bipolarità, a rilevare la dinamicità e l'osmosi delle relazioni fra monarchia e corpi politici e a considerare la contrattazione come un mezzo per la definizione non solo del rapporto stesso, ma anche del complesso giuridico-politico di tutto il regno.

1. IL SISTEMA DELLA NEGOZIAZIONE CONTINUA. – L'avvio di negoziati formali fra monarchia e corpi politici del regno scaturiva dalla necessità, comune o avvertita da uno solo dei soggetti, di giungere a un accordo su alcune questioni. È bene chiarire che gli attori della contrattazione non godevano di uno *status* paritario, data la superiorità intrinseca del potere monarchico, per cui la negoziazione va sempre ricondotta a una sfera di rapporti asimmetrica, in cui ciascun attore recitava il proprio ruolo in base alla propria posizione e cercava di sostanziarlo in ambiti circoscritti, sfruttando l'elasticità del sistema giuridico e politico-istituzionale.<sup>10</sup> Le pratiche e i 'luoghi diplomatici' attraverso cui si esprimeva la contrattazione erano tre: i parlamenti, le trattative per i capitoli e quella che potremmo chiamare 'contrattazione contingente' (corrispondenza e ambascerie *ad hoc*).

Il parlamento generale fu un istituto rivitalizzato dagli Ara-

<sup>8</sup> Per una panoramica storiografica fino ai primi anni novanta del secolo scorso cfr. E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato* cit., pp. 147-176. Per il caso siciliano cfr. P. CORRAO, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, *ivi*, pp. 187-205.

<sup>9</sup> Principalmente i *Libri reformationum* aquilani (1467-1503, con lacune), dieci dei quali si conservano in ASA ACA, da T-1 a T-10 [d'ora in avanti LR I, LR II etc.]. Il registro dell'anno 1495 si conserva presso l'Archivio di Stato di Napoli, Museo, 99 A 23 [d'ora in avanti LR VIIbis]. Per una descrizione delle principali fonti per la storia aquilana, cfr. M. R. BERARDI, *La memoria della città: scrittori e scritture*, in EAD., *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli, Liguori, 2005, pp. 35-85.

<sup>10</sup> L'asimmetria era un portato dello stesso sistema dialogico di richiesta e risposta, che presupponeva nel supplicante l'accettazione della superiorità del destinatario della petizione (cfr. almeno C. NUBOLA-A. WÜRGLER, *Introduzione* cit., p. 10). Sul problema del rapporto fra rispetto dei patti e differente *status* giuridico dei contraenti cfr. PASCIUTA, *Placet Regie Maiestati* cit., pp. 91-92.



gonesi,<sup>11</sup> ma nel regno di Napoli esso non ebbe «un peso politico paragonabile a quello delle *Cortes* aragonesi e catalane e di altre assemblee di stato europee». <sup>12</sup> Il fenomeno parlamentare non può ricondursi in senso stretto al *pactismo* che caratterizzava i regni iberici della Corona d'Aragona, né la relativa produzione legislativa può paragonarsi alle *leges pactionate* siciliane. Infatti nel Mezzogiorno continentale il parlamento non era riconosciuto come necessario per la produzione legislativa, e i baroni e i rappresentanti delle città demaniali non furono mai veri e propri bracci dell'assemblea. <sup>13</sup> Si trattava piuttosto di un luogo di comunicazione dei progetti della monarchia e di mediazione fra quest'ultima e i corpi politici del regno, senza che queste pratiche fossero giuridicamente inquadrate nell'*iter* della normazione. Ma al di là delle caratteristiche generali, qui interessa il rapporto fra i parlamenti e le città demaniali. È noto il fatto che queste ultime non furono convocate a tutte le assemblee: <sup>14</sup> questo coinvolgimento mancato è stato interpretato come una delle espressioni del ruolo minore delle città demaniali rispetto ai baroni. <sup>15</sup> Bisogna chie-

---

<sup>11</sup> Sui parlamenti nel regno di Napoli fra medioevo ed età moderna si vedano A. MARONGIU, *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano, Giuffrè, 1962; G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società nel Regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli, Guida, 1979; F. SENATORE, *Parlamento e luogotenenza generale* cit. Per il regno di Alfonso resta fondamentale A. RYDER, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford, Clarendon, 1976, pp. 124-135.

<sup>12</sup> SENATORE, *Parlamento e luogotenenza generale* cit., p. 436.

<sup>13</sup> Cfr. A. MARONGIU, *Il parlamento baronale del regno di Napoli nel 1443*, «Samnium», 4, 1950, pp. 1-16: 10-13; SENATORE, *Parlamento e luogotenenza generale* cit., p. 441. Sul *pactismo* iberico si veda J. LALINDE ABADÍA, *El pactismo en los Reinos de Aragón y de Valencia*, in *El pactismo en la historia de España*, Madrid, Instituto de España, 1980, pp. 113-139 e ora, più in generale sulla contrattazione nella stessa area, M. ASENJO GONZÁLEZ, *La cultura pactual hispánica*, in *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIIIe-XVe siècle*, Colloque international de Madrid (2008), sous la dir. de F. FORONDA, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 437-449. Sulle *leges pactionate* E. MAZZARESE FARDELLA, *Osservazioni sulle leggi pactionate in Sicilia*, «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», serie IV, XVI, 1955-1956, pp. 51-83. Sul funzionamento dei parlamenti siciliani di età alfonso-nasciuta, Placet Regie Maiestati cit., pp. 208-284.

<sup>14</sup> Cfr. D'AGOSTINO, *Parlamento e società* cit., pp. 142-143.

<sup>15</sup> Cfr. ad esempio N. F. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli, tip. della Regia Università, 1883, pp. 116, 123 e 167, ma anche G. GALASSO, *Sovrani e città nel Mezzogiorno tardo-medievale*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*,

dersi se questo maggiore rilievo parlamentare della feudalità, intesa anche come rete di poteri diffusi sul territorio, esaurisca gli ambiti di verifica dei pesi politici della struttura del regno. Senza addentrarmi in questo problema complesso, mi limito a suggerire l'opportunità di non considerare aprioristicamente limitante per le comunità il fatto di non poter partecipare pienamente ai lavori parlamentari.

Dal punto di vista delle città, infatti, il parlamento era un'occasione fra le tante – anche se particolarmente solenne – per avviare trattative con la monarchia al fine di stipulare capitoli. Ciò che era politicamente rilevante per le città demaniali era la pratica dei colloqui bilaterali condotti fra i loro rappresentanti e la corte.<sup>16</sup> Se è vero che nell'assemblea plenaria si decretavano leggi generali e riforme, è anche vero che in sede di contrattazione si stabilivano le eccezioni al sistema che si stava creando, nonché le sue forme di applicazione reale.<sup>17</sup> Insomma si dava corpo alla normativa cercando di adattarla alle differenti situazioni, in una dialettica complessa fra le esigenze della monarchia, quelle delle comunità e quelle di eventuali soggetti terzi.<sup>18</sup> Pertanto, anche

---

a cura di S. GENSINI, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1996, pp. 225-247: 234-235.

<sup>16</sup> Cfr. E. SCARTON, *Il parlamento napoletano del 1484*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXIV, 2006, pp. 113-136: 120 e SENATORE, *Parlamento e luogotenenza generale* cit., pp. 456-457.

<sup>17</sup> Mi pare che nel regno di Napoli in età aragonese si possano riscontrare almeno due delle tre caratteristiche delle eccezioni giuridiche emergenti dagli studi pubblicati in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, numero monografico di «Quaderni Storici», XLIV, 2009, 2, riguardanti l'Italia centro-settentrionale fra medioevo ed età moderna. Si tratta della sospensione della norma o regola ordinaria e dell'importanza attribuita al singolo soggetto (anche collettivo): cfr. M. VALLERANI, *Premessa*, *ivi*, pp. 299-312. Il terzo elemento, cioè la proporzionale attribuzione di quote di potere a chi determinava e controllava la creazione di eccezioni, è meno presente nel contesto monarchico, dove la legittimazione del potere e la sua reale espressione seguivano altre strade.

<sup>18</sup> Si trattava cioè di quell'«adeguamento al caso concreto» e di quel «necessario complemento delle regole stabilite da sistemi normativi generali» che costituiva l'uso più semplice dell'eccezione, cui se ne affiancava uno più complesso, come «strumento utile per modificare gli assetti istituzionali, cambiarli dall'interno mediante una sospensione mirata delle norme, e in tal modo favorire la strutturazione di un potere superiore che proprio dal controllo del sistema di eccezione riceve vigore e forza politica» (*ivi*, pp. 308-309). Anche quest'ultima osservazione appare meno calzante se riferita al regno, rispetto all'Italia dei poteri signorili in costruzione in cui trova l'ambito adatto per la sua applicazione.

nel contesto parlamentare, lo strumento principe della definizione dei rapporti fra i soggetti politici del regno era la negoziazione per la stipula di capitoli, che però avveniva più spesso in sede extraparlamentare.

L'avvio della contrattazione al di fuori del parlamento era legato a momenti particolari della situazione politica. Per poter comprendere appieno il senso dell'operazione diplomatica è necessario rifarsi sempre ai contesti in cui si generarono le pattuizioni, senza perdere di vista il nesso fra la situazione locale e le dinamiche generali.<sup>19</sup> I capitoli erano «sintesi [...] organiche delle aspirazioni e delle doglianze delle comunità»<sup>20</sup> poiché contenevano le istanze e i progetti di un corpo politico diretto da persone e gruppi che manifestavano i propri interessi e cercavano di difendere e ampliare le proprie prerogative attraverso la negoziazione.<sup>21</sup> Il percorso politico – e, di riflesso, documentario – della genesi dei capitoli era solitamente costituito da queste tappe: deliberazione delle richieste da parte dei consigli cittadini; presentazione delle suppliche al sovrano; invio di un privilegio regio alla comunità contenente anche i capitoli presentati e le relative risposte del re.<sup>22</sup>

I capitoli stipulati fra L'Aquila e Ferrante il 18 ottobre 1458 portano a complicare questo quadro lineare, attestandoci un percorso diverso.<sup>23</sup> Una prima particolarità è la presenza nel privi-

---

<sup>19</sup> Cfr. S. R. EPSTEIN, *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari (1282-1499)*, in *La corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990), vol. 3: *Comunicazioni*, 2: *Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV)*, a cura di M. G. MELONI e O. SCHENA, Sassari, Delfino, 1996, pp. 383-415: 391.

<sup>20</sup> M. DELLA MISERICORDIA, «Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Forme della comunicazione politica* cit., pp. 147-215: 149.

<sup>21</sup> Sul rapporto fra élites e comunità nell'elaborazione e nella presentazione dei capitoli si vedano EPSTEIN, *Governo centrale e comunità locali* cit., p. 391; CH. DALLI, *Capitoli: The Voice of an Elite*, «Proceedings History Week», 1992, pp. 1-18; CORRAO, *Negoziare la politica* cit., pp. 121-122 e 125-127.

<sup>22</sup> Il procedimento era valido per i privilegi in generale: cfr. AIRÒ, *Et signanter omne cabella* cit., pp. 171-176; EAD., *La scrittura delle regole* cit., pp. 34-51, anche per le novità introdotte dagli Aragonesi. Per una visione comprendente anche altre forme documentarie cfr. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali* cit., pp. 3-7.

<sup>23</sup> Il privilegio è edito in *Regia Munificentia erga Aquilanam urbem variis priuilegiis exornatam*, Aquilae, typis Francisci Marini, 1639, pp. 200-219 [d'ora in avanti *Capitoli 1458*].

legio, prima delle suppliche, di un inserto contenente l'atto notarile con il quale si ufficializzava la scelta di Matteo di Pizzoli, abate generale dell'Ordine dei Celestini, come «generalem sindicum, procuratorem actorum, factorem et certum nuncium specialem» al re e al Sacro Regio Consiglio per le trattative. L'abate veniva inviato «ad [...] concludendum, firmandum et decretandum» tutti i capitoli, suppliche, grazie etc. «iam exhibita et producta [...] iuxta conclusionem [et] determinationem iam concessas vel concedendas» alla città.<sup>24</sup> All'11 ottobre, data del consiglio che decretò l'attribuzione dell'incarico, le suppliche erano state già presentate e il re aveva già fornito alcune risposte. Per le altre, quelle «concedendas», l'ambasciatore aveva piena facoltà di trattare su quanto avrebbe ritenuto opportuno.<sup>25</sup> Tra l'11 e il 18 ottobre si dovette procedere alla conclusione delle trattative, con la conferma delle richieste già avanzate e l'eventuale discussione di altre suppliche.

Sullo svolgimento effettivo delle trattative ci vengono in aiuto i dispacci degli ambasciatori milanesi. È noto che durante la malattia di Alfonso il Magnanimo papa Clemente III si era attivato per sottrarre il regno agli Aragonesi, una volta morto il re.<sup>26</sup> Nonostante un primo giuramento di fedeltà a Ferrante prestato il 27 giugno, durante l'estate gli aquilani chiesero invano a Pio II di accoglierli nei domini pontifici.<sup>27</sup> Al 23 settembre risale la prima testimonianza delle trattative in corso. Lasciamo parlare Antonio da Trezzo, l'ambasciatore che scriveva al duca di Milano:

Cum l'abbate mandato qua per Aquillani [...] dice essa maiestà che è remasta bene d'acordo per quanto tocha el facto de Aquilani, a li quali è mandata la copia de li *capituli ordinati qua*, del che *se aspecta rispo-*

<sup>24</sup> *Capitoli 1458*, pp. 201-206: 202.

<sup>25</sup> Matteo di Pizzoli veniva inviato «ad omnia alia et singula faciendum, promittendum, practicandum, capitulandum, iurandum, exercendum et procurandum cum eadem Sacra Regia Maestate que quilibet verus sindicus et procurator plenaria potestate suffultus facere posset habens generale[m] et speciale[m] mandatum cum plenaria, generali et speciali administratione [...]»: *ivi*, p. 203.

<sup>26</sup> Su queste vicende si veda E. NUNZIANTE, *I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò (1458-1464)*, Napoli, tip. F. Giannini, 1898.

<sup>27</sup> Ottone Del Carretto a Francesco Sforza, Roma, 6 settembre 1458: *Dispacci sforzeschi da Napoli*, II: 4 luglio 1458-30 dicembre 1459, a cura di F. SENATORE, Salerno, Carlone, 2004, n. 37, pp. 111-112: 111.

sta loro, per la qual se intenderà se acceptano dicti capituli o non, del che avisarò vostra signoria acìò che quella intenda quanto serà seguito.<sup>28</sup>

L'ambasciatore ci svela un percorso diplomatico particolare: i capitoli erano stati redatti («ordinati») presso il re e poi inviati agli aquilani perché li accettassero o li respingessero. Questa importante deviazione dal percorso generativo solito si spiega senz'altro con la situazione estremamente critica in cui versava Ferrante in quel momento. È plausibile che il re ritenesse utile rompere il consueto circuito diplomatico al fine di evitare la ribellione e la scissione dell'Aquila. Questa deviazione mostra l'asimmetria fra i soggetti, poiché fu il sovrano a stabilire la direzione politica della relazione, preferendo la negoziazione alla eventuale risoluzione conflittuale. Ma un ruolo decisivo dovette ricoprirlo l'ambasciatore Matteo di Pizzoli, il quale, oltre ad assolvere a una funzione di garanzia fra le parti in quanto alto prelato, era anche un uomo vicino alla corte sin dai tempi di Alfonso.<sup>29</sup> Con la scelta di questo mediatore si apriva lo spazio per una possibile convergenza fra gli interessi degli aquilani e quelli della monarchia: la città poteva essere certa che avrebbe ottenuto vantaggi dalla posizione del suo ambasciatore, ma anche per via della ventilata ipotesi di ribellione e di passaggio al dominio pontificio; il re puntava ad assicurarsi la fedeltà di una città posta ai confini del regno – quindi fondamentale per la difesa contro un attacco da parte angioina –, ma anche capace di influenzare le posizioni politiche di altri soggetti dell'area abruzzese.<sup>30</sup>

Sebbene questa variazione vada intesa come un'eccezione dovuta alla particolarità della situazione, bisogna pur rilevare come fosse concepibile e possibile che le petizioni di una comunità fossero ricomposte e completate presso la corte, con il concorso del-

<sup>28</sup> *Ivi*, n. 45, pp. 127-129: 128. I corsivi sono miei.

<sup>29</sup> «Consiliarius et orator noster devotus atque fidelis dilectus frater Mattheus de Piczulo de Aquila», viene definito da Ferrante in apertura del privilegio contenente i capitoli: *Capitoli 1458*, p. 200. Sulla figura di Matteo, anche come uomo di cultura, si veda B. FIGLIUOLO, *Il celestino abruzzese Matteo dell'Aquila, filosofo e teologo (1410 ca. - 1475)*, in *Id.*, *La cultura a Napoli nel secondo Quattrocento. Ritratti di protagonisti*, Udine, Forum, 1997, pp. 39-86.

<sup>30</sup> Cfr. R. COLAPIETRA, *Aquila e l'Abruzzo nell'età aragonese*, «Rivista storica del Mezzogiorno», I, 1966, 1, *passim*.

l'ambasciatore cittadino e del re. Il valore politico della negoziazione andò oltre la semplice dialettica su alcuni privilegi poiché entrò in gioco la capacità del sovrano di gestire l'appartenenza di un'area territoriale al regno, attraverso la partecipazione diretta all'elaborazione delle richieste dei sudditi. Siamo di fronte a un elevatissimo grado di 'normazione partecipata'.<sup>31</sup>

Altre caratteristiche del sistema di negoziazione portano però a riequilibrare il peso dei capitoli nel contesto diplomatico complessivo, dipingendo un quadro in continuo movimento, definibile in termini di 'contrattazione dinamica' o 'negoziazione continua'. Il cronista aquilano Francesco d'Angeluccio racconta:

Alli 1443 a dì 8 d'agosto Re di Ragona venne ad Aquila co' multe soi genti [...]. E lu Re intrò dentro con assai suspetto, e denanti a lui misse più de cento spingarde, e collu foco in mano, e colle spingarde carche, volestre infinite, e smontò a lo viscovato, e entrò nella Ecclesia, e ingenocchiò allo altaro e subito montò a cavallio senza vasciare lu altaro. [...] E partisse».<sup>32</sup>

La breve visita armata avveniva un anno dopo l'assedio della città che aveva decretato la fine della resistenza aquilana e dieci mesi dopo la stipula dei capitoli.<sup>33</sup> Essa testimonia di quanto fosse complesso costruire la legittimazione e il consenso per il nuovo re, anche dopo il riconoscimento delle prerogative alla comunità.<sup>34</sup> Legittimazione, consenso e mutuo riconoscimento dovevano essere negoziati di frequente, secondo un insieme di relazioni diplomatiche che facevano riferimento ai capitoli stipulati come punti fermi per eventuali rivendicazioni di fronte a diritti violati o anche per un ampliamento delle sfere di privilegio. Questo mecca-

<sup>31</sup> Cfr. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali* cit., pp. 3-7 e CORRAO, *Città e normativa cittadina* cit.

<sup>32</sup> FRANCESCO D'ANGELUCCIO DI BAZZANO, *Cronaca delle cose dell'Aquila. Dall'anno 1436 all'anno 1485*, in *Antiquitates Italicae Medii Aevii* [...], auctore Ludovico Antonio Muratorio, Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae, 1742, t. VI, coll. 883-926: 890-893. 'Vasciare' = baciare.

<sup>33</sup> Stipula datata 6 ottobre 1442. I capitoli sono editi in *Regia Munificentia* cit., pp. 176-189 [d'ora in avanti *Capitoli 1442*].

<sup>34</sup> Bisogna notare che Alfonso riconobbe i diritti degli aquilani già l'11 maggio 1422, quindi prima che scoppiasse la guerra dinastica contro gli Angioini (cfr. *Regia Munificentia* cit., pp. 190-192).

nismo si esprimeva attraverso quella che ho chiamato ‘contrattazione contingente’, ossia l’insieme delle iniziative diplomatiche intraprese di volta in volta dalla città per ottenere il rispetto di prerogative già possedute o per ottenerne di nuove.

Sul piano formale, tale negoziazione si esprimeva secondo un percorso che, partendo dalla verifica dei diritti della comunità affidata al collegio dei *doctores* cittadini, prima percorreva più volte la via epistolare e, solo alla fine, quella della missione diplomatica. L’ambasceria era l’ultima soluzione praticata per via dei costi da sostenere per il viaggio, il vitto e l’alloggio – spesso per un periodo indeterminato e relativamente lungo –, cui potevano aggiungersi i donativi per il re e per alcuni uomini influenti a corte.<sup>35</sup>

Questi ultimi erano spesso destinatari di contatti diplomatici informali, un canale fondamentale della contrattazione. I *Libri reformationum* aquilani offrono diversi esempi del suo utilizzo, attraverso l’attivazione di *amicitie* come quella del conte di Maddaloni Diomede Carafa, ma anche tramite il coinvolgimento di cittadini aquilani vicini alla Corona, come il consigliere regio e assistente di Alfonso duca di Calabria Niccolò Porcinari.<sup>36</sup> Osservando l’esperienza di quest’ultimo rileviamo che poteva verificarsi anche il processo inverso, cioè che la monarchia poteva a sua volta utilizzare un esponente dell’*élite* locale per ottenere qualcosa dalla comunità. Il 26 maggio 1468, ad esempio, il Porcinari si presentava in città come inviato del duca Alfonso, ottenendo la deliberazione di un prestito di 1.000 ducati.<sup>37</sup> In questo caso il figlio del re, prevedendo le resistenze degli aquilani, aveva optato per l’invio di un ambasciatore appartenente alla stessa comunità cui si sarebbe rivolto, essendone peraltro esponente di grande rilievo.

---

<sup>35</sup> Le spese dovevano coprire le esigenze di quattro ambasciatori, numero di inviati che ricorre più di frequente nei *Libri reformationum* e che si basa sulla suddivisione amministrativa della città in quattro quartieri: Santa Maria, San Giorgio, San Pietro e San Giovanni. Talora però ci si limitava a creare ambascerie di due soli cittadini, ciascuno appartenente a una delle antiche diocesi in cui era diviso il territorio aquilano prima dell’elevazione della città a sede vescovile (1257): Amiterno e Forcona.

<sup>36</sup> Per la sua carriera si veda il profilo biografico in *Dispacci sforzeschi da Napoli, V: 1 gennaio - 31 dicembre 1463*, a cura di E. CATONE, A. MIRANDA e E. VITTOZZI, Salerno, LaVeglia & Carlone, 2009, p. 81, n. 7. Ringrazio Armando Miranda per avermi consentito di leggere la nota prima della sua pubblicazione.

<sup>37</sup> LR I, cc. 46v-47v.



Queste dinamiche di attivazione di reti sociali e politiche erano molto complesse e non posso darne pienamente conto in questa sede.<sup>38</sup> Di certo esse andavano a configurare uno spazio di modificabilità della norma sempre aperto, che era caratteristico dell'*iter* normativo nel regno aragonese e che strutturava un sistema della negoziazione fluido e composto di diversi luoghi, strumenti e modi che potevano sovrapporsi e intersecarsi variamente, dando luogo a diverse espressioni dello stesso processo.

2. PLURALITÀ DI INTERESSI E TENTATIVI EGEMONICI NELLE SUPPLICHE AQUILANE. – I capitoli fra L'Aquila e i sovrani aragonesi a nostra disposizione sono cinque: uno stipulato con Alfonso (1442), due con Ferrante (1458 e 1464), uno con i luogotenenti di Ferrandino (1496) e uno con Federico (1496).<sup>39</sup> Gli spunti offerti da queste fonti sono molti, ma mi concentrerò su alcuni elementi che mettono in luce la politica intrapresa dall'*élite* locale.

Le suppliche presentate al re seguivano tre logiche, riscontrabili anche nei capitoli stipulati in altre realtà politico-territoriali:<sup>40</sup> la reintegrazione di possessi e diritti, la conferma di privilegi

<sup>38</sup> Per una panoramica delle diverse reti di *amicitia* attivabili in contesti vari, mi limito a rinviare a I. LAZZARINI, *Amicizia e potere. Reti politiche e sociali nell'Italia medievale*, Milano, Bruno Mondadori, 2010 e sua bibliografia.

<sup>39</sup> I primi due li abbiamo già incontrati (*Capitoli 1442 e Capitoli 1458*). Il privilegio del 1464 è edito sempre in *Regia Munificentia* cit., pp. 228-241 [d'ora in avanti *Capitoli 1464*], così come quelli del 1496, *ivi*, pp. 255-267 e 268-280 [*Capitoli 1496a* e *Capitoli 1496b*]. I contenuti delle suppliche di questi ultimi due, gli unici redatti in volgare, sono sostanzialmente identici: Ferrandino morì prima che potesse confermare i capitoli stipulati dai suoi rappresentanti (Fabrizio Colonna, conte di Alba e Tagliacozzo e viceré; Annibale da Varano luogotenente; Ludovico Odasio luogotenente del duca di Urbino), operazione alla quale provvide Federico. Infine rendo nota l'esistenza di una copia di altri capitoli stipulati con Federico, nel 1499, conservata in ASA ACA V-2/I, cc. 58r-97v, che non ho potuto consultare perché l'unità archivistica era in restauro (aprile 2011).

<sup>40</sup> Si vedano alcuni contributi fondamentali sui capitoli stipulati fra le comunità e gli stati territoriali in espansione in Italia settentrionale: G. CHITTOLENI, *Models of Government 'from Below' in Fifteenth-Century Lombardy. The 'Capitoli di Dedizione' to Francesco Sforza, 1447-1450*, in *Empowering interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900*, ed. by W. BLOCKMANS, A. HOLENSTEIN and J. MATHIEU, Farnham, Ashgate, 2009, pp. 51-63; *Id.*, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto fra città e contado*, in *Id.*, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, UNICOPLI, 1996, pp. 39-60 (prima pubblicazione 1978); A. MENNITI IPPOLITO, *Le dedizioni e lo Stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, «Archivio Veneto», CXVII, 1986, 162,



già esistenti e la concessione di nuove prerogative. Ciascuno di essi poteva riguardare tre soggetti beneficiari: la comunità, alcuni gruppi d'interesse e singole persone. Le richieste riguardanti la comunità nel suo complesso costituivano una sorta di base della configurazione del rapporto di sudditanza, perché puntavano al riconoscimento dei diritti pregressi, rinnovandone la validità, ma anche al ripristino dello *status* giuridico che era stato modificato a causa degli stessi eventi che avevano determinato la necessità di stipulare nuovi capitoli.<sup>41</sup> Questo tipo di richieste è riscontrabile anche nei capitoli stipulati da altre città meridionali, il che lascia pensare all'esistenza di un gruppo condiviso di richieste 'minime' a livello regnicolo.<sup>42</sup> Ma è sul piano delle suppliche personali e di gruppo che si vede bene in azione la politica locale.

---

pp. 5-30; ID., *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in *Storia di Vicenza*, III/1: *L'età della Repubblica Veneta (1404-1797)*, a cura di F. BARBIERI e P. PRETO, Vicenza, Neri Pozza, 1989, pp. 29-43. Per la costruzione del dominio fiorentino in Toscana si vedano A. ZORZI, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di ID. e W. J. CONNELL, Pisa, Pacini, 2002, pp. 189-221, in part. pp. 208-210 e 219-221 e ID., *Il dominio territoriale di Firenze nei secoli XIV-XV: mediazioni, negoziazioni, pattuizioni*, in *Avant le contrat social* cit., pp. 81-96, in part. 90-96. Vale la pena di osservare che, sebbene i processi di negoziazione avessero dinamiche simili, in Italia centro-settentrionale si stava operando una costruzione anche territoriale del dominio, mentre nel Mezzogiorno l'orizzonte politico-spaziale era sostanzialmente fisso nei suoi confini. Per le città meridionali proporrò qualche comparazione nel corso della trattazione. Per alcuni casi europei si vedano almeno i saggi introduttivi di J.-M. MOEGLIN (Impero), C. GAUWARD (Francia), J. WATTS (Inghilterra) e M. ASENJO GONZÁLEZ (Penisola iberica), sempre in *Avant le contrat social* cit.

<sup>41</sup> Tutti i capitoli qui in discussione furono stipulati all'indomani di crisi con il potere aragonese. Suppliche tipiche sono quelle per il riconoscimento generico di tutti i privilegi, le immunità, le grazie etc. pertinenti alla città (*Capitoli 1442*, n. 3, *Capitoli 1458*, n. 1, *Capitoli 1464*, n. 1, *Capitoli 1496a e b*, n. 1); per la remissione dei crimini commessi dall'*universitas* e dai suoi cittadini (*Capitoli 1442*, n. 1, *Capitoli 1458*, n. 2, *Capitoli 1464*, n. 2, *Capitoli 1496a e b*, n. 2); per la restituzione e la reintegrazione di terre, castelli e ville sottratti alla città (*Capitoli 1442*, n. 4, *Capitoli 1458*, n. 9, *Capitoli 1464*, n. 5, *Capitoli 1496a e b*, n. 13); per il pagamento della quota fissa di 4.000 ducati annui per ogni tipo di imposizione ordinaria e straordinaria (*Capitoli 1442*, n. 5, *Capitoli 1458*, n. 6, *Capitoli 1464*, n. 9, *Capitoli 1496a e b*, n. 4).

<sup>42</sup> I primi due tipi di suppliche esposte alla nota precedente si trovano, ad esempio, anche a Trani (capitoli del 22 marzo 1462, n. 3 e del 10 febbraio 1464, n. 1, in *Il libro rosso della università di Trani*, a cura di G. CIOFFARI e M. SCHIRALLI, Bari, Centro studi nicolaiani, 1995, pp. 229 e 233) e a Gallipoli (capitoli del 26 novembre 1463, nn. 1, 6 e 8; capitoli del 9 dicembre 1484, n. 9, in *Il Libro Rosso di Gallipoli* (Registro de Privileggi), a cura di A. INGROSSO, Galatina, Congedo, 2004, pp. 31-33; 55). A Lecce

Il gruppo dirigente aquilano della seconda metà del Quattrocento era composto da diverse anime che sul piano istituzionale erano inquadrare nella massima magistratura cittadina, la Camera Aquilana. Essa era composta dal Camerlengo e dai Cinque delle Arti: un *litteratus*, un mercante, un artigiano delle pelli, un artigiano dei metalli e un *miles*.<sup>43</sup> Sul piano extraistituzionale agivano poi alcuni esponenti della famiglia Camponeschi. Adottando un approccio diacronico nell'analisi dei capitoli, possiamo osservare, da un lato, un mutamento della dimensione politica di questa famiglia e, dall'altro, l'emersione progressiva degli altri gruppi sociali.

Nei capitoli stipulati con Alfonso ben 25 suppliche su 81 riguardano direttamente i Camponeschi. Oltre a provvigioni ed esenzioni,<sup>44</sup> si chiedeva conferma e ampliamento del possesso feudale di alcune terre e di alcuni castelli esterni al territorio aquilano,<sup>45</sup> parte dei quali avrebbero costituito una sorta di barriera al di là del confine sudorientale del *districtus* cittadino, situata in prossimità del tratturo percorso dalle greggi in transumanza verso il Tavoliere delle Puglie nei mesi invernali.<sup>46</sup> Inoltre si puntava

---

si trovano invece tutti i tipi (capitoli del 26 novembre 1463, nn. 2, 12, 21, 29 e 32; capitoli del 1° settembre 1497, n. 3, in *Libro Rosso di Lecce*. Liber Rubeus Universitatis Lippiensis, a cura di P. F. PALUMBO, Fasano, Schena, 1997, vol. I, pp. 79-85; 288).

<sup>43</sup> Nutro alcuni dubbi sul fatto che il quinto *Quinque Artium* fosse formalmente un *miles*. In attesa di un approfondimento in altra sede, rinvio all'approccio classico di L. LOPEZ, *Gli ordinamenti municipali dell'Aquila dalle origini al 1806*, L'Aquila, Ferri, 1982, pp. 13-22.

<sup>44</sup> Queste richieste riguardano diversi esponenti della famiglia, donne comprese, con diverse entità economiche e diverse fonti di estrazione della provvigione, anche se soprattutto dalla dogana delle pecore di Puglia (cfr. *Capitoli 1442*, nn. 32, 35, 36, 41, 43-45 e 49). Si tenga presente che a quest'altezza cronologica la dogana non era ancora stata riformata da Alfonso, ma era comunque un cespite fiscale importante per la Corona: cfr. V. SPOLA, *I precedenti storici della legislazione della Dogana di Foggia nel Regno di Napoli*, «Archivio Storico Pugliese», XXV, 1972, pp. 469-482.

<sup>45</sup> Ad Antonuccio, condottiere e Maestro Gustiziere degli ultimi Angioini: Tocco, Cantalupo, Cittareale, Civitaquana e Manoppello; a Pietro Lalle, Giovanni Battista ed Edoardo: Nocciano, Catignano e le terre dell'abbazia di Casanova (*Capitoli 1442*, nn. 27-30 e 40); a Loise, oltre alla riconferma del titolo di conte di Montorio: un «fundus Marchiae Vallis Sancti Viti» e la terra Morricana, entrambi in Valle Castellana (*ivi*, n. 33).

<sup>46</sup> Sui percorsi delle greggi dall'Abruzzo interno al Tavoliere si vedano almeno E. GABBA-M. PASQUINUCCI, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a. C.)*, Pisa, Giardini, 1979, pp. 170-182 e R. COLAPIETRA, *Transumanza e so-*

a ottenere alcuni uffici cittadini ed extracittadini,<sup>47</sup> svelando con ciò un certo interesse di questo lignaggio nei confronti delle leve dell'amministrazione locale e regnicola. In questi capitoli prevalsero però le esigenze di carattere militare, sia per la necessità regia di creare nuovi rapporti di forza nell'area abruzzese dopo la conquista, sia perché durante la guerra dinastica la potenza del condottiero Antonuccio Camponeschi fu determinante.<sup>48</sup> Negli anni cinquanta questa impostazione mutò in seguito alla ristrutturazione dei ruoli interni al lignaggio, dopo la morte di alcuni suoi esponenti. Pietro Lalle, conte di Montorio dal 1457, ne divenne il nuovo *leader* e assunse il ruolo di protagonista dello scenario politico locale e di nuovo interlocutore particolare della monarchia.<sup>49</sup> Queste trasformazioni interagirono con la politica feudale dei sovrani aragonesi, che tentò di rendere più sicuro un territorio di confine come quello abruzzese attraverso un controllo più stretto delle dinamiche geopolitiche della zona.<sup>50</sup> In questo contesto i Camponeschi utilizzarono di meno lo strumento contrattuale collettivo, percorrendo evidentemente la via della negoziazione diretta. Nei capitoli del 1458, infatti, la loro attenzione per il territorio appare notevolmente ridotta, con solo tre richieste di attribuzione in feudo.<sup>51</sup> Lo stesso discorso vale per gli uffici, per i quali non si rintracciano suppliche. Infine nel 1464 il conte di

---

*cietà. Aspetti e problemi del mondo pastorale in Abruzzo*, Cerchio, Polla, 1993, in part. pp. 26-29 per i tratturi di interesse aquilano.

<sup>47</sup> Conferma della carica di Maestro Giustiziere per Antonuccio (*Capitoli 1442*, n. 26); capitania della grascia e gabelle dei pedaggi per Pietro Lalle, Giovanni Battista ed Edoardo (*ivi*, n. 39); capitania e castellania di Isernia a vita e gestione della zecca aquilana per Loise (*ivi*, nn. 34 e 38).

<sup>48</sup> Bisogna ricordare che nel primo tentativo di conquista del regno da parte aragonesa, furono proprio gli aquilani a determinare la riscossa angioina resistendo fra il 1423 e il 1424 all'assedio di Braccio da Montone. Cfr. L. LOPEZ, *La guerra aquilana di Braccio da Montone, maggio 1423-giugno 1424*, Padova, Futura, 1986. Su Antonuccio si veda P. PARTNER, *Camponeschi Antonuccio*, in DBI XVII, pp. 571-574.

<sup>49</sup> Cfr. P. PARTNER, *Camponeschi Pietro Lalle*, in DBI XVII, pp. 578-580.

<sup>50</sup> Su questo punto mi limito a rinviare a RYDER, *The Kingdom of Naples* cit., pp. 316-324 e a E. PONTIERI, *Il comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, L'Aquila, Japadre, 1978, pp. 112-115.

<sup>51</sup> Si tratta di Civitaquana e delle terre dell'abbazia di Casanova (*Capitoli 1458*, nn. 43 e 44), cui si aggiunge Alanno, con una condizione particolare: L'Aquila, che la possedeva, chiedeva al re di poterla cedere a Pietro Lalle (*ivi*, n. 48).

Montorio compare solo nella richiesta di remissione dei delitti commessi in precedenza.<sup>52</sup> Al di là dei contenuti, bisogna sottolineare l'integrazione di un potere personale di carattere feudale in un contesto comunitario di carattere demaniale. Tale integrazione non era scontata perché il conte di Montorio avrebbe potuto contrattare personalmente con il re, in quanto feudatario.<sup>53</sup> Tuttavia era politicamente vantaggioso per il Camponeschi mostrare di avere il consenso di una città intera, realizzando un'intesa che aumentava la sua forza contrattuale ma anche, come vedremo, quella della comunità. Ciononostante, la minore presenza dei Camponeschi nei capitoli stipulati con Ferrante non dimostra un indebolimento del lignaggio, ma solo un minore uso della contrattazione comunitaria per scopi personali.<sup>54</sup>

Tornando ai capitoli, a partire da quelli del 1458 vediamo crescere il peso politico degli altri gruppi sociali, *in primis* i mercanti.<sup>55</sup> Essi condividevano con i Camponeschi due ambiti di interesse – pastorizia e uffici – ma è ovviamente sul piano del commercio e delle facilitazioni fiscali che li troviamo più impegnati. Nei capitoli stipulati con Ferrante emergono diverse richieste riconducibili a questo gruppo, come alcuni privilegi fiscali per il commercio dei prodotti aquilani,<sup>56</sup> alcune disposizioni sul sistema annonario,<sup>57</sup> l'attuazione di provvedimenti a garanzia dei credito-

<sup>52</sup> *Capitoli 1464*, n. 2.

<sup>53</sup> Nei capitoli del 1458 l'integrazione è ben rappresentata: il Camponeschi partecipò alle trattative «suo proprio nomine», anche se le suppliche che lo riguardavano restarono parte di quelle comunitarie.

<sup>54</sup> Il tema della relazione fra questo potere personale e la politica della comunità non è stato affrontato adeguatamente. Esso costituisce uno dei temi portanti della ricerca che sto svolgendo per il Dottorato in Storia Medievale dell'Università di Milano (XXV ciclo), in cotutela con l'Université de Paris IV - Sorbonne.

<sup>55</sup> Con questo termine indico sia i mercanti dediti alla mercatura tradizionale, in particolare a quella della lana, sia quelli interessati anche a operazioni speculative, come il prestito e la locazione di erbaggi e pascoli delle montagne circostanti. Sulle dinamiche sociali di queste due anime della mercatura si veda R. COLAPIETRA, *Spiritualità, coscienza civile e mentalità collettiva nella storia dell'Aquila*, L'Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 1984; sul commercio aquilano e abruzzese nel Quattrocento H. HOSHINO, *I rapporti economici tra l'Abruzzo Aquilano e Firenze nel basso Medioevo*, L'Aquila, Colacchi, 1988, pp. 71-90; sull'Arte della Lana A. CLEMENTI, *L'Arte della lana in una città del Regno di Napoli (Secoli XIV-XVI)*, L'Aquila, Japadre, 1979.

<sup>56</sup> *Capitoli 1458*, nn. 18 e 22; *Capitoli 1464*, nn. 20 e 24.

<sup>57</sup> *Capitoli 1442*, n. 9; *Capitoli 1458*, nn. 20, 21 e 47; *Capitoli 1464*, nn. 22 e 23.

ri<sup>58</sup> e soprattutto l'attribuzione in via esclusiva a cittadini aquilani di certe cariche, fra cui il Doganiere di Puglia e il procuratore del fisco regio in città.<sup>59</sup>

Contestualmente si nota l'emersione di altri due gruppi sociali: gli artigiani dei metalli e i professionisti del diritto (*doctores* e notai).<sup>60</sup> I primi stavano dietro alla richiesta di non costituire il fondaco regio di «ferro, aczano, pece et vomere» in Aquila, ma di permettere ai cittadini di commerciare liberamente questi materiali.<sup>61</sup> I secondi chiesero alcuni privilegi per i rispettivi *collegia* che andavano nella direzione di assicurarsi l'esercizio della professione senza troppi vincoli burocratici, ottenere l'esclusiva su certe giurisdizioni ed esercitare alcuni uffici locali.<sup>62</sup> Nei capitoli di fine secolo, infine, troviamo una richiesta riconducibile almeno in parte agli artigiani delle pelli.<sup>63</sup>

Si riscontra dunque una riconfigurazione dei pesi politici interni alla città, dalla feudalità militare negli anni quaranta al mondo del commercio e delle professioni dalla fine degli anni cinquan-

<sup>58</sup> Si chiedeva il divieto di ottenere salvacondotti, moratorie e dilazioni per i debitori degli aquilani, da qualsiasi autorità provenissero (*Capitoli 1442*, n. 24; *Capitoli 1458*, n. 13; *Capitoli 1464*, n. 15).

<sup>59</sup> Rispettivamente *Capitoli 1458*, nn. 19 e 24 e *Capitoli 1464*, nn. 21 e 26.

<sup>60</sup> Sui dottori di leggi si veda almeno l'esempio siciliano portato da A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano, Giuffrè, 1984. Sui notai aquilani M. R. BERARDI, *Professionalità e politica: il notaio nella società quattrocentesca aquilana*, «Napoli nobilissima», 33, 1994, pp. 101-120.

<sup>61</sup> *Capitoli 1458*, n. 17 e *Capitoli 1464*, n. 19 (ma anche *Capitoli 1496a* e *b*, n. 8).

<sup>62</sup> Le richieste avanzate furono le seguenti: gli appartenenti al collegio dei dottori possano usufruire del baiulato in tutta la provincia abruzzese «in primis et secundis causis, appellationibus et nullitatibus», con una provvigione per il loro lavoro e senza riscuotere trigesima (*Capitoli 1458*, n. 23 e *Capitoli 1464*, n. 25); i giudici a contratto creati da Ladislao e Giovanna II vengano riconosciuti, mentre quelli creati da Alfonso siano giudici in perpetuo, senza dover pagare il rinnovo annuale e chiedere il relativo privilegio (*Capitoli 1458*, n. 26 e *Capitoli 1464*, n. 28); le concessioni fatte a giudici e notai da Giovanni d'Angiò siano riconosciute, così come gli atti pubblici prodotti nel periodo di ribellione (*Capitoli 1464*, n. 2); il mastrodatti della corte del capitano sia un notaio aquilano (*Capitoli 1496a* e *b*, n. 14). La richiesta di conferma della validità degli atti pubblici è comune ad altre città: Monopoli (capitoli del 30 novembre 1463, n. 30, in *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, a cura di F. MUCIACCIA, Trani, Vecchi, 1906, pp. 162-163) e Bari (capitoli del 13 gennaio 1464, n. 30, in *Il Libro rosso di Bari o Messaletto*, a cura di V. A. MELCHIORRE, Bari, Adda, 1993, p. 96).

<sup>63</sup> Le pelli prodotte in Aquila possano essere esportate fuori dal regno senza alcun pagamento (*Capitoli 1496a* e *b*, n. 12).

ta in avanti. Tuttavia in questo processo non sembra riscontrarsi l'esistenza di conflitti fra le componenti sociali per il controllo delle risorse e del governo cittadino: non mi pare infatti che sia verificata l'opposizione fra 'nobili' e 'popolari' tipica di molte città meridionali.<sup>64</sup> I *Libri reformationum* testimoniano al contrario di una realtà in cui gli interessi venivano a ricomporsi in un coordinamento dei pesi politici che lascia pensare a un'intesa fra il gruppo dei Camponeschi e quello dei mercanti e dei *litterati*,<sup>65</sup> o almeno di coloro fra questi che accettavano la quota di potere del conte e dei suoi.<sup>66</sup> Infatti i consigli aquilani affidarono più volte a commissioni composte da quattro o da otto cittadini e dal conte di Montorio il trattamento di alcune questioni, in particolare quelle attinenti alla diplomazia diretta con il re o con i componenti della corte, alla ripartizione interna del carico fiscale e alle questioni di carattere militare.<sup>67</sup> Sul piano esterno alla comunità, si pote-

<sup>64</sup> La letteratura su questo tema è ampia, soprattutto sull'età angioina. Mi limito a richiamare qualche 'classico', come R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze, Bemporad, 1922, in part. vol. I, pp. 233-354; FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale* cit., pp. 85-104; F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Roma, Multigrafica, 1929, pp. 193-197, e almeno un'opera più recente: G. GALASSO, *Il Regno di Napoli, I: Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494) = Storia d'Italia*, diretta da Id., vol. XV.1, Torino, UTET, 1992, pp. 748-752.

<sup>65</sup> Ci sono numerosi esempi di sovrapposizione di interessi, il primo fra i quali è fornito dallo stesso Pietro Lalle Camponeschi, dedito al commercio di animali di grossa taglia: cfr. ad esempio M. R. BERARDI, *La montagna contesa. L'Abruzzo in età angioina e aragonese*, in EAD., *I monti d'oro* cit., pp. 87-115: 101, nota 59: il conte vendeva, per mezzo di un suo emissario, millecinquecento pecore. Ma c'erano anche notai che investivano somme cospicue nella compravendita di lana oppure, come i mercanti, si impegnavano nelle attività creditizie.

<sup>66</sup> La questione delle solidarietà di fazione e del loro peso nelle istituzioni e nella vita politica cittadina deve ancora essere indagata a fondo. Rinvio per ora a COLAPIETRA, *Spiritualità* cit., *passim*.

<sup>67</sup> Mi limito a fare alcuni esempi, fra i molti disponibili: il 9 agosto 1467 il Camponeschi veniva creato ambasciatore presso Diomede Carafa (LR I, c. 14v), ma più spesso veniva coinvolto nella scelta degli ambasciatori, da effettuarsi insieme alla Camera. Lo stesso meccanismo valeva per la creazione delle commissioni per la ripartizione del carico fiscale, anche se in qualche occasione egli partecipò direttamente come commissario aggiunto (ad esempio nel giugno 1482: LR III, c. 11v). Sul piano militare, da intendersi nel suo versante cittadino e collettivo, il Camponeschi si occupava di mediare con il duca di Calabria sulle richieste di fanti, animali e altro che Alfonso chiedeva alla città, e anche ovviamente dell'organizzazione di difesa e truppe in sede locale. Egli giunse anche a condurre l'esercito aquilano in battaglia durante la dominazione pontificia, nel 1486 (LR IV, c. 40v).

va contare sul potere contrattuale di un esponente della feudalità che era allo stesso tempo un cittadino, mentre su quello interno si attuava una convergenza fra gli interessi dei due gruppi, in genere a scapito degli abitanti del territorio aquilano che subivano le decisioni sul fisco e fornivano truppe per l'esercito.<sup>68</sup>

Considerate queste intersezioni, l'insieme delle suppliche aquilane può considerarsi l'esito dell'incrocio di interessi diversi che si ricomponavano in sede contrattuale. Nell'inserito dei capitoli del 1458 vediamo queste forze agire insieme, in occasione della delega a frate Matteo. Nell'elenco dei cittadini «more solito coadunati ad similia negotia» e dei «testes licterati», troviamo rappresentati tutti i gruppi, con esponenti di famiglie eminenti – come ad esempio i Fidanza, i Carli e i Gaglioffi<sup>69</sup> –, personalità politiche di rilievo – come il già citato Niccolò Porcinari e ovviamente Pietro Lalle Camponeschi, anche se «suo proprio nomine» – e appartenenti ai gruppi sociali economico-professionali. Le richieste aquilane possono essere lette come espressioni della politica di un'élite composita, ma capace di coordinare le proprie istanze in un 'programma' politico teso al soddisfacimento di due obiettivi principali: raggiungere o consolidare l'egemonia della città nell'area abruzzese e conseguire posizioni di forte privilegio nel regno, almeno per le sue componenti più importanti. La prima linea politica è ben espressa dall'attenzione costante al territorio 'allargato', cioè sia a quei castelli e a quelle terre che la città era venuta inglobando nei due secoli precedenti,<sup>70</sup> sia a quei possessi che, pur essendo di natura feudale e quindi detenuti a titolo personale, costituivano comunque un vantaggio per la città.<sup>71</sup> Nella stessa direzione anda-

---

<sup>68</sup> Sul rapporto conflittuale fra città e contado si veda M. R. BERARDI, *Il territorio aquilano da entità geografica a spazio politico*, in EAD., *I monti d'oro* cit., pp. 117-146: 131-146.

<sup>69</sup> Evito di proporre un tedioso elenco dei testimoni e dei partecipanti all'assemblea pubblica, rinviando il lettore direttamente alla fonte, in *Regia Munificentia* cit., pp. 201-202.

<sup>70</sup> Gli aquilani espansero il territorio di loro pertinenza già dalla fine del secolo XIII, con azioni militari, acquisti e concessioni regie: cfr. BERARDI, *Il territorio aquilano* cit., pp. 125-131.

<sup>71</sup> Mi riferisco soprattutto ai possessi di Antonuccio Camponeschi, ma ci sono anche altre richieste personali avanzate nel 1442. Inoltre credo che sia significativo il già citato capitolo 48 del 1458, con cui la città chiedeva al re di «confirmare et de novo



va la richiesta di attribuzione del baiulato provinciale ai *doctores aquilani*,<sup>72</sup> nonché quella di poter costituire in Aquila uno *studium* «cuiuscumque doctrine et scientie». <sup>73</sup> La seconda linea politica riguarda le esenzioni e i privilegi di carattere commerciale, ma soprattutto alcune suppliche che incidevano sull'intero sistema-regno in campo amministrativo e fiscale. Andava in questo senso, ad esempio, la richiesta di riservare ai cittadini aquilani la carica di Doganiere di Puglia, «attento quod animalia grossa vel minuta» che andavano a pascolare nel Tavoliere «pro maiori parte sunt civium Aquilanorum et comitatensium». <sup>74</sup>

3. LA POLITICA MONARCHICA. – L'analisi delle risposte regie deve essere condotta tenendo presente che l'interesse dei sovrani per la contrattazione risiedeva nella generazione di consenso e di stabilità politica e nel buon funzionamento del sistema fiscale. <sup>75</sup> Sul piano pratico il sovrano poteva rispondere in tre modi: accettando *in toto* la richiesta con la formula secca «placet Regie Maiestati»; accettandola parzialmente o sottoponendola a varie condizioni; rifiutandola. Sui 221 capitoli a nostra disposizione, 103 presentano il solo «placet Regie Maiestati» e 113 contengono specificazioni, condizioni o rinvii. È da notare che 50 *placet* 'puri' sono di Alfonso e che però 20 di questi sono apposti sotto altrettante suppliche contenute in un insieme di 'sottocapitoli' dedicati al capitano cittadino, che mancano negli accordi successivi. <sup>76</sup> Per raggiungere il totale bisogna considerare gli unici 2 capitoli che presentano un rifiuto *tout court* della supplica, <sup>77</sup> e altri 3 sotto i

---

concedere» a Pietro Lalle Camponeschi il castello di Alanno, «quod ad presens possidet dicta Universitas cum potestate meri et mixti imperii».

<sup>72</sup> *Capitoli 1458*, n. 23 e *Capitoli 1464*, n. 25.

<sup>73</sup> *Capitoli 1458*, n. 25 e *Capitoli 1464*, n. 27. Gli aquilani chiedevano che lo *studium* avesse le stesse prerogative di quelli di Siena, Bologna e Perugia. L'iniziativa non fu mai realizzata.

<sup>74</sup> *Capitoli 1458*, n. 19 e *Capitoli 1464*, n. 21. Nel 1496 si chiese l'ufficio di credenziera della Dogana: *Capitoli 1496a* e *b*, n. 34.

<sup>75</sup> Cfr. CORRAO, *Negoziare la politica* cit., pp. 134-135 e PASCIUTA, *Placet Regie Maiestati* cit., pp. 153-154.

<sup>76</sup> *Capitoli 1442*, nn. 58-81.

<sup>77</sup> Si tratta in entrambi i casi di Alfonso, che non concesse un'esenzione fiscale totale per cinque anni, ma perché la «Regia Curia magis in dies gravatur impensis», evidente-



quali non figura la risposta regia.<sup>78</sup> Come si vede, il semplice rifiuto era molto raro. La partita si giocava sul piano 'positivo' della concessione, laddove l'autorità sovrana si esercitava in senso restrittivo con le condizioni apposte dopo il *placet*. È dall'analisi di questo tipo di risposte che emerge con chiarezza la linea politica della monarchia.

I sovrani cercarono di ricondurre sempre le istanze degli aquilani al contesto unitario del regno, non solo per cercare di creare un sistema di leggi e privilegi armonico, ma anche per dare una certa uniformità alle strutture istituzionali regnicole.<sup>79</sup> Per far questo i monarchi aragonesi usarono diversi strumenti giuridici per esprimere la loro *potestas statuendi* e più in generale il loro potere personale.<sup>80</sup> Esso venne espresso chiaramente sia dal semplice «*placet Regie Maiestati*», in quanto elemento necessario perché la richiesta

---

mente a causa della guerra: *Capitoli 1442*, n. 2. La richiesta di esenzione totale per uno o più anni era comune a diverse città meridionali, al termine di vicende belliche. Essa veniva giustificata «pro recompensatione et restauro damnorum» patiti nella difesa della città. Cfr. ad esempio i casi di Gallipoli (capitoli del 26 novembre 1463, n. 2, in *Il Libro Rosso di Gallipoli* cit., pp. 31-32) e Lecce (capitoli del 26 novembre 1463, n. 4, in *Libro Rosso di Lecce* cit., p. 80). In genere queste richieste furono accettate, ma con una riduzione degli anni di esenzione. Alfonso oppose l'altro rifiuto alla richiesta di concessione della capitania e della castellania di Isernia a Loise Camponeschi, rispondendo con un laconico «non potest acceptare capitulum praedictum»: *Capitoli 1442*, n. 38.

<sup>78</sup> In due casi (*Capitoli 1464*, nn. 22 e 33) molto probabilmente per distrazione del copista, nel restante perché si tratta del capitolo che introduce i 'sottocapitoli' sul capitano (*Capitoli 1442*, n. 58), in cui la funzione responsiva è assoluta nei confronti dei singoli 'sottocapitoli'. Si tenga presente che sono esclusi dal computo totale i *Capitoli 1496a*, in quanto capitoli provvisori che necessitavano di conferma regia. Ad ogni modo, su 40 capitoli 20 presentano il triplice e semplice «*fiat*», corrispettivo del «*placet Regie Maiestati*» dei tre luogotenenti che agivano in suo nome, mentre 12 contengono specificazioni o rinvii. Il capitolo 37 non è una vera supplica: esso contiene la promessa dei tre di far ratificare i capitoli dal re entro due mesi e di ottenere garanzie sul loro rispetto a opera di soggetti terzi, ossia «la serenissima Lega, et signanter la Santità di Nostro Signore e suo Collegio, la illustrissima signoria di Venezia e l'illustrissimo signor duca di Milano».

<sup>79</sup> Cfr. M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. GALASSO e R. ROMEO, vol. IV: *Il regno dagli angioini ai borboni*, Napoli, Edizioni del Sole, 1986, Tomo I, pp. 87-201: 104-107. Andarono in tal senso anche alcune riforme istituzionali volute da Ferrante negli anni settanta e negli anni novanta. Su quella aquilana del 1476, mi permetto di rinviare al mio «*Per libera populi suffragia*». *I capitoli della riforma istituzionale de L'Aquila del 1476: una nuova edizione*, in corso di stampa negli «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», XXV, 2010.

<sup>80</sup> Sulla riflessione dei giuristi meridionali sulla *potestas statuendi* si vedano M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 641-647 e PASCIUTA, *Placet Regie Maiestati* cit., pp. 73-107.

avanzata divenisse norma, sia attraverso l'esplicito richiamo all'*arbitrium* o al *beneplacitum* del sovrano che si sarebbe esercitato in un secondo momento.<sup>81</sup> In questo modo la monarchia collocava alcune questioni al di fuori della sede contrattuale e avocava interamente a sé la decisione, ribadendo così l'asimmetria di rapporti di cui si è detto. Fra le tante, la massima testimonianza di questa pratica è il capitolo 2 del 1464, con il quale gli aquilani chiesero la conferma di tutti i privilegi, le grazie e le concessioni fatte ai notai e ai giudici della città dal duca Giovanni d'Angiò, con la connessa validità dei loro atti. Ferrante rispose: «Regia Maiestas non intendit aliquo pacto concedere dictam confirmationem, sed ex gratia speciali placet Sue Maiestati dictis notariis et iudicibus ordinandis concedere privilegia notariatus gratis sine aliqua solutione». La richiesta veniva rifiutata in quanto supplica inserita nel contesto negoziale, ma allo stesso tempo veniva accettata esercitando la prerogativa regia di sancire diritti «ex gratia speciali», dunque «come dono, liberalità e magnanimità gratuita» del sovrano.<sup>82</sup> Il re estrasse il contenuto della richiesta dalla contrattazione ed esercitò il potere di eccezione che gli era proprio. Questa scelta non va interpretata in senso oppositivo, ma come una soluzione giuridica attuata per ribadire a un tempo i limiti della contrattazione e la benignità del sovrano.<sup>83</sup> Del resto la stessa *élite* locale aveva usato questo strumento nel rapporto dialogico con il sovrano quando, nelle suppliche di tipo personale, aveva chiesto concessioni «de gratia speciali», riconoscendo al re la sua prerogativa.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Le formule adoperate erano ad esempio «placet quod remaneant arbitrio sue Maiestati» (*Capitoli 1442*, n. 39) oppure «dicta Maiestas pro tempore providebit» (*Capitoli 1458*, n. 45).

<sup>82</sup> M. N. COVINI, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma, Viella, 2010, pp. 183-206: 198.

<sup>83</sup> In questo caso la grazia si colloca a metà fra il tipo autocratico e quello equitativo-legale individuati da Maria Nadia Covini nel ducato di Milano (*ivi*, pp. 198-201), sebbene riguardanti le suppliche personali. A L'Aquila Ferrante ripristinava la legalità interrotta dal temporaneo distacco dal regno della città e, nello stesso tempo, si mostrava grato ai sudditi perdonandoli. Si tenga inoltre presente che, rispetto al caso milanese, in questo capitolo la grazia autocratica non era «riservata ai favoriti» e non era «spontanea, senza motivi cogenti», poiché si riferiva a interi gruppi sociali ed era una risposta a una supplica.

<sup>84</sup> Si vedano ad esempio i *Capitoli 1442*, nn. 35, 38 e 44. Sulla funzione politi-

Più frequenti furono altri tipi di espressione del potere regio, volti a ribadirne l'esclusività su alcuni settori della struttura politico-amministrativa del regno e la facoltà di definire quali fossero. Nei capitoli aquilani sono la giustizia, l'architettura amministrativa del regno, la fiscalità e i possessi feudali. Un esempio chiaro di questa politica sono alcune risposte date da Ferrante, con le quali si richiamava esplicitamente ciò che «ad ipsam Maiestatem spectat». Il re circoscriveva alle sue sfere di potere diretto l'applicazione della concessione, come nel caso della richiesta di annullamento di alcuni privilegi, diritti e benefici concessi in precedenza<sup>85</sup> o in quella di definizione dei proventi dei *militēs* della corte capitaneale.<sup>86</sup> D'altro canto, anche le concessioni relative solo a una parte della richiesta, con limitazione del complesso della stessa, andavano nella medesima direzione. Ad esempio, Alfonso concesse la restituzione dei castelli di Tocco e Cittareale ad Antonuccio Camponeschi, cui si rifiutò però la reintegrazione di quello di Cantalupo;<sup>87</sup> Ferrante ridusse invece la durata o la consistenza di alcune esenzioni fiscali richieste.<sup>88</sup>

Inoltre, per limitare e 'contestualizzare' le istanze aquilane, i sovrani usarono anche il rinvio alla verifica dei diritti di cui si chiedeva conferma, secondo una formula del tipo «*placet Regie Maiestati si et quatenus in eorum possessione seu quasi melius fuerunt et sunt*».<sup>89</sup> Questa fu una risposta frequente alle suppliche di carattere comunitario, come la remissione dei crimini commessi e la conferma generica di tutti i privilegi, le grazie, le conces-

---

ca del sistema delle suppliche personali si veda, oltre al saggio citato nelle note precedenti, M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in *Sistemi di eccezione cit.*, pp. 411-441.

<sup>85</sup> *Capitoli 1458*, n. 11, ma questa risposta riguardò solo i benefici. Sui beni e i diritti il re dispose la reintegra per coloro che li avevano persi.

<sup>86</sup> *Capitoli 1458*, n. 38.

<sup>87</sup> *Capitoli 1442*, n. 26.

<sup>88</sup> *Capitoli 1464*, nn. 4 e 20.

<sup>89</sup> *Capitoli 1458*, n. 1. È da notare che nel 1464, alla stessa richiesta, Ferrante rispose con un semplice *placet*, così come aveva fatto Alfonso nel 1442 e come avrebbe fatto Federico nel 1496. Ma anche in altri casi Ferrante rinviò alla verifica dell'effettivo possesso, mostrando con ciò che anche la monarchia poteva adoperare quella «cultura giuridica del possessorio» messa a fuoco da Anna Airò come uno degli «argomenti forti della contrattazione di un privilegio» da parte di una comunità, in specie quella di Manfredonia: AIRÒ, *Et signanter omne cabella cit.*, p. 209.

sioni, le immunità e gli indulti.<sup>90</sup> Questo tipo di risposta puntava a riconoscere l'effettività dei diritti della comunità e dei singoli e a garantire eventuali cambiamenti legittimi che nel frattempo potevano essere occorsi, considerato anche che la comunità chiedeva il riconoscimento «etiam si per dissuetudinem vel contrarios actus fuissent abolita et abolite». In alcuni casi, però, i diritti da verificare non erano quelli degli aquilani, ma quelli di eventuali soggetti terzi che avrebbero potuto subire un danno dalla concessione regia.

È questa una delle manifestazioni della volontà monarchica di attuare un coordinamento fra le concessioni fatte a una città, la legislazione del regno e il groviglio dei diritti di terzi. Volontà espressa chiaramente dalle risposte regie del tipo «placet Regie Maiestati salvo iure tertii», in cui il sovrano assumeva il ruolo di garante dei detentori di diritti.<sup>91</sup> Si trattava di evitare sovrapposizioni in molti campi: l'esercizio di uffici, l'appalto di gabelle, i gradi della giustizia, l'attribuzione di diritti e così via. Queste sfere del pubblico potevano avere una rilevanza geografica anche ampia, il che instaurava un rapporto di proporzionalità diretta fra l'estensione della sfera e la complicazione della sua effettività. L'intersecazione costante di queste due dimensioni – alta varietà delle materie e diverse estensioni dell'incidenza normativa – poneva alla monarchia il problema dell'armonizzazione fra impianto generale e applicazione particolare delle norme, ma anche fra la programmaticità delle strutture istituzionali del regno e il reale esercizio delle diverse funzioni.<sup>92</sup> La monarchia cercò infatti di attuare questo coordinamento anche nella sfera istituzionale. Le garanzie per eventuali diritti di terzi furono richiamate anche di fronte a suppliche come quella per l'attribuzione della giurisd-

<sup>90</sup> *Capitoli 1442*, nn. 1 e 3; *Capitoli 1458*, nn. 1 e 2; *Capitoli 1464*, nn. 1 e 3; *Capitoli 1496a e b*, nn. 1 e 2.

<sup>91</sup> Cfr. *Capitoli 1442*, nn. 28 e 40: richieste di restituzione di Civitaquana, Nocciano e Catignano, nonché delle terre dell'abbazia di Casanova ai diversi esponenti della famiglia Camponeschi; *Capitoli 1458*, n. 25: richiesta di creazione di uno *studium*; *Capitoli 1464*, n. 24: richiesta di esentare completamente gli esportatori di prodotti aquilani fuori dal regno da ogni tipo di gabella.

<sup>92</sup> Cfr. almeno DEL TREPPO, *Il regno aragonese* cit., pp. 104-107 sulla strutturazione istituzionale del regno.

zione criminale nelle terre dell'abbazia di Casanova a Francesco di messer Giovanni nel 1496.<sup>93</sup>

Ma c'è dell'altro: nei capitoli aquilani si rileva, oltre alla non sovrapposizione fra diritti e funzioni, il tentativo dei sovrani di creare una sorta di 'uniformità' di istituzioni e uffici del regno. Nel 1442, ad esempio, si chiese la concessione della zecca aquilana al conte di Montorio Loise Camponeschi. Il re la concesse, ma specificò che l'ufficio doveva esercitarsi «nomine et pro parte ipsius Maiestatis et tamquam officialis suus».<sup>94</sup> Il sovrano precisava che la concessione era di carattere istituzionale-amministrativo, e non feudale, e che di conseguenza l'esercizio era sottoposto al controllo regio e alla legislazione relativa alla coniazione. L'esplorazione dell'inclusione di questa carica nell'architettura istituzionale del regno poteva essere evitata, in teoria, vista la natura regia dell'ufficio. In pratica, però, Alfonso ritenne opportuno specificare l'appartenenza al sistema forse per evitare derive personalistiche dell'affidatario, visto che si trattava di un feudatario che si era mostrato piuttosto irrequieto in precedenza.<sup>95</sup>

La necessità di non creare contraddizioni nel sistema non scaturiva tanto dal perseguimento di un obiettivo di coerenza legislativa in sé, quanto piuttosto dall'esigenza pratica di rendere funzionale tutto l'apparato di governo, anche in 'periferia'. L'azione politica regia desumibile dai capitoli – come del resto dalla stessa pratica della negoziazione – mostra la volontà di alimentare questo «sistema integrato di luoghi istituzionali centrali [...] e luoghi istituzionali decentrati»<sup>96</sup> che però andava anche controllato. È chiaro

---

<sup>93</sup> *Capitoli 1496b*, n. 36. Francesco di messer Giovanni dei Vannarelli di Sassa, mercante, era uno dei cittadini più impegnati nella politica locale a partire dai primi anni novanta. Le terre dell'abbazia cistercense di S. Maria di Casanova si trovavano sul versante adriatico dell'Appennino, poco oltre i confini del contado aquilano e non distanti dal percorso tratturale cui ho accennato. Esse furono date in feudo ai Camponeschi nei *Capitoli 1442*, n. 40 e nei *Capitoli 1458*, n. 44.

<sup>94</sup> *Capitoli 1442*, n. 34. Sulla zecca aquilana si veda la scheda di G. RUOTOLO, *L'Aquila (Abruzzo)*, in *Le zecche italiane fino all'Unità*, a cura di L. TRAVAINI, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2011, Tomo I, pp. 478-484.

<sup>95</sup> Per fare un altro esempio, nel 1442 si chiese conferma della carica di Maestro Giustiziere del regno per Antonuccio Camponeschi. Alfonso placitò, specificando che il Camponeschi avrebbe ricevuto la provvigione che di solito spettava agli altri maestri giustizieri: *Capitoli 1442*, n. 26.

<sup>96</sup> CORRAO, *Negoziare la politica* cit., p. 136.

che in tutto ciò giocava un ruolo pure il sistema informativo del regno:<sup>97</sup> evitare sovrapposizioni e contraddizioni significava anche riuscire a verificare i diritti e le leggi esistenti. Un'operazione che non era facile, vista la complessità della rete istituzionale e soprattutto la modificabilità nel tempo del complesso normativo.

Queste difficoltà emersero chiaramente in un caso di conflitto giuridico-istituzionale che venne a crearsi nel 1476 e che ci mostra insieme, oltre alle iniziative della città e della monarchia, l'andamento nel tempo' dei capitoli stipulati, le modifiche normative successive, i conflitti che ne potevano derivare e l'idea di gerarchia legislativa degli ufficiali regi. Un esempio, insomma, di contrattazione continua.

Il 3 febbraio 1476 la Regia Camera della Sommaria<sup>98</sup> scriveva a Ferrante chiedendogli di dirimere un conflitto sorto fra gli aquilani e tal Silvestro di Antonio di Silvestro di Francavilla, appaltatore della gabella del ferro di Abruzzo.<sup>99</sup> Ripercorrendo le tappe della vicenda, gli ufficiali comunicavano al re che, essendo stata reintegrata alla corte tale gabella, la compravendita di ferro in Aquila e contado non era più possibile, essendo riservata all'appaltatore «secondo è derito de questo vostro regno». Gli aquilani avevano impedito a Silvestro di vendere il ferro della gabella, presentando il relativo capitolo stipulato nel 1458 e confermato nel 1464, che vietava l'istituzione di un fondaco di ferro e di altro materiale e concedeva agli aquilani il libero commercio.<sup>100</sup> Pur riconoscendo la validità legale del capitolo – trascritto nel corpo del documento – l'ufficiale della Sommaria argomentava che il ferro andava comunque gestito attraverso i fondaci regi, in modo

<sup>97</sup> Cfr. AIRÒ, *La scrittura delle regole* cit., pp. 130-136.

<sup>98</sup> Su questo ufficio centrale si vedano M. L. CAPOGRASSI-BARBINI, *Note sulla Regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli*, Napoli, Laurenziana, 1965 e R. DELLE DONNE, *Alle origini della Regia Camera della Sommaria*, «Rassegna Storica Salernitana», n.s., XVII, 1991, pp. 25-61.

<sup>99</sup> La lettera è edita in *Fonti aragonesi*, vol. XIII [Frammenti dei registri 'Curie Summarie' degli anni 1463-1499], a cura di C. VULTAGGIO, Napoli, Accademia Pontaniana, 1990, n. 6, pp. 116-118.

<sup>100</sup> Si tratta di due capitoli che abbiamo già incontrato: *Capitoli 1458*, n. 17 e *Capitoli 1464*, n. 19.

da «servare quel che è derito et consuetudine» e non danneggiare l'appaltatore e la corte. Il re era intervenuto nel dicembre 1475, scrivendo al capitano cittadino di ordinare alle magistrature locali di consegnare il fondaco a Silvestro, ma nel gennaio successivo i Signori della Camera Aquilana «dixerunt dictum fundicum ferri spectare ad eos racione capituli seu privilegii regii». Gli ufficiali della Sommaria concludevano che, non potendo fare di più, si rivolgevano al re perché intervenisse.<sup>101</sup>

Al di là dell'esito finale della questione, già immaginabile comunque dai citati interventi regi,<sup>102</sup> credo sia importante porre l'attenzione sulle argomentazioni portate dalle parti e sul ruolo della monarchia. Gli ufficiali regi consideravano l'efficacia dell'eccezione meno incisiva della legislazione monarchica generale. In questo modo essi, pur riconoscendo la validità del privilegio regio, puntavano a risolvere il conflitto in favore della corte attraverso la gerarchizzazione dell'impianto legislativo del regno.<sup>103</sup> Dall'altro lato la comunità cercava di far valere proprio quel potere personale del re che talora la monarchia esercitava per limitare le pretese dei richiedenti. Il meccanismo era in fondo semplice: il *placet* aveva una durata teoricamente illimitata, se non era condizionato da limiti temporali, quindi costituiva il punto di forza giuridica su cui la comunità poteva far conto per difendere i diritti ottenuti. Si trattava di una contrapposizione fra due norme espresse con modalità differenti ed entrambe valide. Sulla consapevolezza di quest'ultima condizione la comunità basò la propria resistenza al mandato regio che il capitano doveva eseguire, manda-

---

<sup>101</sup> Un caso simile si verificò per il fondaco del grano: cfr. *Fonti aragonesi*, vol. XIII cit., n. 7, pp. 118-120.

<sup>102</sup> Purtroppo l'assenza di altre fonti non permette di approfondire oltre la questione.

<sup>103</sup> Questa posizione degli ufficiali regi potrebbe complicare l'idea che la gerarchia delle fonti legislative, che Federico II provò a stabilire, non fosse «soltanto un tentativo, peraltro di breve durata e della cui applicazione non esiste alcun riscontro nelle fonti», come afferma PASCIUTA, *Placet Regie Maiestati cit.*, p. 31. La questione è complessa e gli esempi portati di certo non ribaltano questa considerazione, né mettono in crisi l'idea che lo schema delle fonti legislative vada concepito più come una rete in cui «l'intreccio delle egemonie politiche viene tenuto insieme anche dal filo continuo della normazione» (*ibid.*). Del resto, le acute considerazioni di Beatrice Pasciuta si riferiscono in particolare alla realtà siciliana, per molti aspetti differente da quella continentale, a partire dalla creazione delle norme in sede parlamentare.



to che in sé non costituiva legge e che contraddiceva il privilegio concesso.<sup>104</sup> Insomma, in questo frangente vediamo in azione la capacità della comunità di opporsi all'imposizione regia attraverso l'uso del diritto, in un contesto conflittuale che mi pare mostri bene come la pressione della monarchia sulla città fosse circoscritta a singole questioni nelle quali il re cercava di far valere la propria autorità, anche modificando la normativa che era originata da lui stesso. Ma quella autorità era al contempo la leva usata dalla comunità per difendere i propri diritti, in una dialettica continua in cui, come si è detto, ciascuno faceva la propria parte.

4. CONCLUSIONI: AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE, CULTURA DELLA CONTRATTAZIONE. – Al termine di queste note sulla negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi, mi pare utile spendere qualche parola di tenore più generale. Rispetto alle altre città del Mezzogiorno, a L'Aquila ebbero luogo dinamiche politiche e sociali molto diverse, almeno in apparenza. La più vistosa differenza risiede in quella «effettiva e lunga costanza di personalità e di iniziativa politica» che Giuseppe Galasso ha individuato come caratteristica peculiare del caso aquilano.<sup>105</sup> Tuttavia, nonostante alcuni apprezzabili sforzi di superare la dimensione localistica di molti degli studi prodotti fra XIX e XX secolo, è ancora necessario interrogarsi sui rapporti fra L'Aquila e la monarchia.<sup>106</sup> In

<sup>104</sup> Sul problema della contraddizione fra concessione e successive disposizioni del re, cfr. *ivi*, pp. 89-92.

<sup>105</sup> GALASSO, *Sovrani e città cit.*, p. 228.

<sup>106</sup> La storiografia locale, in particolare quella che ruotava intorno all'attività della Regia Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, ha comunque il merito di aver tenuta sempre viva l'attenzione sul caso aquilano e sulla particolare disponibilità di fonti rispetto alle altre città del Mezzogiorno. Purtroppo non esistono profili bibliografici che riguardino l'intera storiografia su L'Aquila, quindi sono costretto a segnalare soltanto il dibattito sulla fondazione della città, che ritengo comunque rappresentativo dello stato degli studi dell'epoca: cfr. P. F. PALUMBO, *L'origine dell'Aquila come problema storiografico*, in *Id.*, *Le origini, la distruzione sveva e la ricostruzione angioina dell'Aquila*, «BDASP», LXXXVI, 1996, pp. 25-67: 61-67 [saggio già edito in «Rivista storica del Mezzogiorno», XXIII, 1988, pp. 3-41]. Come esempi dell'inserimento del caso aquilano nel più ampio filone di studi dei rapporti città-monarchia e, più in genere, nelle nuove prospettive di ricerca sui centri urbani meridionali, mi limito a ricordare PONTIERI, *Il comune dell'Aquila cit.* e le raccolte di saggi di A. CLEMENTI, *Momenti del medioevo abruzzese*, Roma, Bulzoni, 1976 e di BERARDI, *I monti d'oro cit.*



particolare è ancora aperta la questione dell'autonomia, ossia se e quanto la città dell'Aquila fu in grado di non dipendere nella sostanza dal potere regio e dalle sue espressioni *in loco*. La questione è complessa e ovviamente non è possibile risolverla in questa sede,<sup>107</sup> ma alla luce dei capitoli analizzati si possono fare alcune considerazioni.

Nella disamina dei capitoli abbiamo visto in azione una comunità – o meglio, un'élite – molto attiva nella rivendicazione di prerogative vecchie e nuove. L'iniziativa politica comportò l'uso della contrattazione sia secondo il canone del rapporto dialogico richiesta-risposta, sia la minaccia di secessione, sia la resistenza al potere regio. In tutti i casi, mi pare che l'obiettivo fosse comunque il raggiungimento di scopi determinati, coincidenti con gli interessi del gruppo dirigente. Lo stesso passaggio alle insegne pontificie, paventato nel 1458 e realizzato nel 1485-1486, può essere interpretato come atto politico forte volto al miglioramento delle condizioni dell'élite locale, attraverso l'ottenimento di privilegi più consistenti, anche se da un altro potere monarchico e in un altro contesto politico-territoriale. Non è un caso che nel 1486 gli interessi economico-commerciali ebbero il sopravvento sulla scelta politica, determinando il ritorno all'obbedienza aragonese anche per le gravi difficoltà relative alla transumanza, che si era spostata nella Campagna romana senza successo.<sup>108</sup> Inoltre nella documentazione disponibile si riscontra un solo caso, peraltro minoritario, di posizione politica pienamente autonomistica.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Sul problema dell'autonomia politica delle città abruzzesi si veda A. CLEMEN-  
TI, *Autonomie negli Abruzzi: alcuni esempi (secc. XIII-XIV)*, in *La libertà di decidere*  
cit., pp. 61-81.

<sup>108</sup> Cfr. A. PANELLA, *La crisi di regime d'un comune meridionale*, «Archivio Stori-  
co Italiano», LXXXI, 1923, pp. 113-226: 182-184. Sul peso della politica fiscale regia  
nella scelta aquilana cfr. R. COLAPIETRA, *Gli aspetti interni della crisi della monarchia*  
*Aragonese*, «Archivio Storico Italiano», 119, 1961, pp. 163-199: 187-193, che slega for-  
se troppo nettamente la dedizione aquilana a Innocenzo VIII dal contesto della con-  
giura dei baroni.

<sup>109</sup> Il già citato Francesco d'Angeluccio racconta che, dopo l'assassinio del luogotenente regio Antonio Cicinello nel settembre 1485, «erano fra cittadini molte parti; chi voleva libertà; chi voleva la Ecclesia, e chi lu Re. Ma in fine onne uno se delibe-  
rò non esser mai più del Re; imperoché prima ha avuta la gabella», a ulteriore riprova  
del peso degli interessi economici nella scelta di passare alle insegne pontificie: FRAN-  
CESCO D'ANGELUCCIO, *Cronaca* cit., col. 926.

Vengono allora in mente le parole dello stesso Galasso: «non è col metro dello sviluppo politico che la storia dei Comuni meridionali va studiata, bensì col metro delle esigenze della rappresentanza locale».<sup>110</sup> Se assumiamo questo metro, possiamo liberarci dell'idea che l'autonomia, intesa come autocefalia, sia un criterio per valutare la vitalità politica di una comunità.<sup>111</sup> D'altro canto, come ho cercato di mostrare nel caso della partecipazione ai parlamenti, l'autonomia non va considerata come «un valore assoluto verso il quale naturalmente e necessariamente tutte le comunità urbane tendevano», ma come una «concreta espressione dei bisogni dei gruppi di famiglie dominanti in ciascun centro urbano».<sup>112</sup> Che questi bisogni fossero il motore della contrattazione lo si è visto nell'analisi dei contenuti delle suppliche aquilane e nella folta presenza di richieste di carattere personale e di gruppi di interesse, che comunque andavano indirettamente ad avvantaggiare tutta la comunità.<sup>113</sup>

Bisogna allora riconoscere che l'*élite* locale non puntava affatto alla *autonomia* in quanto tale, ma cercava di ottenere porzioni sempre più ampie di *autonomie* nei singoli ambiti di suo interesse. In questo modo la comunità partecipava attivamente, pienamente e consapevolmente alla struttura politico-istituzionale del regno: si realizzava cioè un'integrazione fra il complesso di esigenze della città e la costruzione politica del regno, per quanto questo processo potesse talora risultare conflittuale.<sup>114</sup> Nel caso dei capitoli l'integrazione consisteva nello sfruttamento del piano politico e giuridico offerto dalla contrattazione. La comunità riconosceva la validità e l'utilità di questo strumento e cercava di trarne tutti i

<sup>110</sup> G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità*, Bari, Laterza, 1971<sup>3</sup>, p. 64.

<sup>111</sup> Sulle sfumature e l'applicabilità del concetto di 'autonomia' alle città italiane del basso medioevo si veda G. CHERUBINI, *Conclusioni*, in *La libertà di decidere* cit., pp. 411-415.

<sup>112</sup> CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 428. Cfr. anche GALASSO, *Dal Comune medievale* cit., p. 70, sulle supposte tendenze autonomistiche delle città meridionali: «quanto erano veramente sentite e concrete queste aspirazioni?».

<sup>113</sup> Sulla funzione positiva del 'privato' sul 'pubblico' cfr. CHITTOLINI, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato* cit., in part. pp. 571-579.

<sup>114</sup> Sul rapporto fra accentramento e partecipazione come elementi costitutivi dello Stato moderno cfr. E. ROTELLI-P. SCHIERA, *Introduzione a Lo Stato moderno*, vol. 2, cit., pp. 7-22.

vantaggi possibili, accettando di fatto la possibilità di un diniego regio, sia perché ne riconosceva l'autorità sia perché c'era sempre tempo e spazio, come abbiamo visto, per riprendere e continuare la negoziazione in altre sedi e con altri mezzi. Del resto, l'*élite* aquilana era avvezza alla contrattazione anche verso il 'basso', quando cioè L'Aquila assumeva il ruolo di potere superiore rispetto alle *universitates* del contado, in caso di nuove annessioni o di risoluzioni di conflitti.<sup>115</sup>

Che tutto questo avvenisse in un contesto definito e riconosciuto quale quello del superiore potere monarchico è dimostrato, oltre che dall'uso consapevole dello strumento contrattuale, proprio da un significativo capitolo stipulato con Ferrante nel 1458 e riconfermato nel 1464. Con esso si chiedeva la concessione di poter riconoscere solo il re e il capitano cittadino come superiori alla comunità e che nessun altro ufficiale avrebbe potuto esercitare la giustizia civile e criminale in Aquila.<sup>116</sup> La richiesta era indirizzata a sganciare la città dalle strutture intermedie del regno e puntava a instaurare un rapporto non mediato con il re e con il suo ufficiale operante *in loco*. L'*élite* locale definiva L'Aquila come città *superiorem recognoscens*, sia pure al fine di evitare intromissioni di altri poteri, nel tentativo di sfruttare la stessa appartenenza al regno – e quindi la sottomissione al potere regio – per ottene-

---

<sup>115</sup> Mi limito a segnalare l'esempio più eclatante: nel 1459, come punizione per la posizione anti-aragonese, il re distaccò i castelli di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio dal contado aquilano. Nonostante la reintegra disposta nel 1464, le due *universitates* si mantennero su posizioni separatiste, fino al ritorno alla dominazione aquilana fra il 1483 e il 1484, previa stipula di capitoli con alcuni vantaggi per i castelli: cfr. BERARDI, *Il territorio aquilano* cit., pp. 137-141.

<sup>116</sup> Ritengo utile trascrivere per intero la supplica: «Item dignetur eadem Maiestas confirmare et de novo concedere quod nullo inquam tempore teneatur universitas civitatis Aquile, cives, comitatenses et incole eiusdem, recognoscere alium superiorem nisi Regiam Maiestatem et capitaneum civitatis Aquile, qui pro tempore fuerit; et quod de cetero nullus officialis, tam in Aprutium quam alibi constitutus seu constituendus cuiuscumque gradus et conditionis existat, et quocumque in officio nominandus et ordinandus, tam ordinarius quam extraordinarius, vel specialis commissarius, habeat iurisdictionem civilem seu criminalem in dicta civitate Aquile, eiusque pertinentiis et districtu, et in adiunctis et incorporatis terris, locis et castris per annexionem, incorporationem cum dicta civitate Aquile, nisi tantummodo sua Maiestas et capitanei qui pro tempore fuerint, non obstantibus quibuscumque specialibus commissionibus, literis seu privilegiis in contrarium concessis seu qualitercumque et quomodocumque concedendis»: *Capitoli 1458*, n. 15; *Capitoli 1464*, n. 17.

re quanti più vantaggi possibili dalla condizione di suddita direttamente dipendente dal re. D'altro canto la comunità intendeva definire con la maggiore precisione possibile le funzioni e i poteri del capitano regio, allo scopo di renderlo di fatto una sorta di ufficiale al servizio della collettività.<sup>117</sup>

Ferrante, da parte sua, placitò la richiesta in entrambi i casi, esercitando il condizionamento che abbiamo visto più volte all'opera. Nel 1458 egli rispose che «placet Regie Maiestati preter in his que spectant ad Regiam Maiestatem et eius statum», mentre nel 1464 accettò rinviando a quanto stabilito nei suoi stessi privilegi e in quelli di Alfonso.<sup>118</sup>

Da questi capitoli mi pare che emerga bene una concezione locale dell'appartenenza al regno fondata, da un lato, sulla necessaria coscienza dello *status* di sudditanza e, dall'altro, sull'elevata consapevolezza di poter partecipare alla vita politica del regno incidendovi proprio attraverso la contrattazione, includendo in quest'ultima anche le minacce di ribellione e le resistenze agli ordini regi. Questa consapevolezza e la notevole capacità di usare lo strumento contrattuale erano certamente il frutto della compresenza in Aquila di una situazione economica florida e di un'articolazione sociale complessa, che avevano portato con sé anche una fioritura della cultura giuridica che in sede di negoziazione dispiegava tutte le sue potenzialità, anche se non possediamo elementi per supporre l'esistenza di un pensiero contrattualistico in senso stretto.<sup>119</sup> D'altro canto, nei capitoli e nella pratica della contrattazione non ci si limitò ad avanzare richieste al fine di con-

---

<sup>117</sup> La questione del ruolo del capitano regio è centrale, ma troppo complessa per trattarla in questa sede. Mi limito a ricordare che nei capitoli del 1442 sono presenti 20 sottocapitoli, insieme ad altre suppliche normali, dedicati al capitano e alla corte, riguardanti l'elezione, la durata e le condizioni di assunzione dell'ufficio, la regolamentazione puntuale della riscossione dei diritti amministrativi nell'esercizio della giustizia e più in generale le procedure da seguire in alcuni casi specifici. Nei capitoli successivi non troviamo questo lungo elenco, ma solo alcune di quelle richieste, avanzate comunque in serie: *Capitoli 1458*, nn. 33-42 e *Capitoli 1464*, nn. 34-43.

<sup>118</sup> Lo stesso argomento era stato al centro di un privilegio di Giovanna II dell'8 gennaio 1420: vedilo in *Regia Munificentia* cit., pp. 142-144.

<sup>119</sup> Come quello riscontrabile a Bologna tra la fine del medioevo e la prima età moderna, per intendersi: cfr. A. BENEDICTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995.

solidare o aumentare le prerogative della città o delle sue componenti sociali dominanti, ma di fatto si ribadì anche la coesistenza al potere delle varie culture che a mio avviso muovevano la politica aquilana: economico-mercantile, giuridica e militare-feudale.

PIERLUIGI TRENZI

